

Comune di Sordevolo (Biella)

**Bando generale finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale che si rendano disponibili nel Comune di Sordevolo**

Si rende noto che è indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.

***Ambito territoriale del Bando***

Possono partecipare al presente bando tutti i cittadini che, alla data del 28 ottobre 2020, siano residenti o prestino attività lavorativa nei seguenti Comuni che risultano compresi nell'ambito territoriale n. 6 come definito con Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2019, n. 21-8447: Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Cossato, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

***Requisiti per l'ammissione al Bando***

I richiedenti e gli altri componenti il nucleo devono possedere, alla data del 28 ottobre 2020, i seguenti requisiti, così come disposto dall'art. 3 della L.R. n. 3/2010:

1. essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
2. avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all'AIRE;
3. non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;
4. non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

5. non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
6. non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
7. non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
8. non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
9. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a € 21.329,17 (limite di accesso all'edilizia sociale stabilito per l'anno 2020 dalla Regione Piemonte).

Si precisa che:

- Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di approvazione del Bando di Concorso i requisiti di cui sopra, fatta eccezione per i requisiti di cui ai punti 1 e 2, da possedersi da parte del solo richiedente.
- Tali requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al punto 8, nei limiti stabiliti con il Regolamento di cui all'articolo 19, comma 2, della L.R. 3/2010, ossia euro 41.611,10.
- Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, il Comune di Sordevolo procederà ogni due anni ad un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari.

#### ***Appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco***

Ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 3/2010 gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed ai Vigili del Fuoco possono partecipare al presente Bando anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 3 L.R. 3/2010 comma 1, lettera a) ed i). Gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco saranno inseriti, a cura della Commissione regionale di cui all'art. 7 della L.R. 3/2010, in un'apposita graduatoria, dalla quale il Comune attingerà per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia sociale costituito da almeno 10 alloggi.

Così come disposto dal comma 3 dell'art. 11 della citata Legge Regionale n. 3/2010, al fine di assicurare ai soggetti di cui al periodo precedente, la possibilità di richiedere l'accesso agli alloggi di edilizia sociale, il Comune di Sordevolo ha provveduto a trasmettere il presente bando alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – di Biella.

#### ***Definizione di nucleo richiedente***

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i.. Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno di cui al precedente paragrafo non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

#### ***Definizione di morosità incolpevole***

L'art. 8 della L.R. 3/2010, e conseguente Regolamento applicativo n.10/R, prevede un punteggio da attribuire ai richiedenti, che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di sentenza esecutiva di sfratto.

Sarà cura del Comune, nell'ipotesi in cui il richiedente si trovi in una situazione di sfratto per morosità, attestarne l'incolpevolezza, sempre che tale condizione rientri nei parametri stabiliti dalla Delibera di Giunta n 79 del 24/07/2014 l'emergenza abitativa", e precisamente:

a) morosità incolpevole accertata dall'assistente sociale e valutata in base alla sussistenza dell'emergenza abitativa per grave e comprovata situazione di disagio economico qualora:

a1) il soggetto abbia inoltrato richiesta di contributi economici a sostegno del reddito nel periodo immediatamente successivo alla data dell'insorgenza della morosità e sia in possesso dei requisiti previsti per tale concessione alla data di valutazione dell'istanza da parte del Servizio sociale,

a2) il soggetto abbia inoltrato, al competente Servizio sociale, richiesta di intervento a sostegno del nucleo familiare per gravi e motivate problematiche sociali,

a3) il soggetto abbia regolarmente corrisposto il canone di locazione per almeno 10 (dieci) mesi prima dell'insorgenza della morosità, cagionata da una riduzione in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, dovuta a cause indipendenti dalla volontà del nucleo stesso, quali:

- la perdita del posto di lavoro da parte di uno o più componenti il nucleo familiare,
- la collocazione in mobilità di uno o più componenti il nucleo familiare,
- la consistente riduzione dell'orario di lavoro di uno o più componenti il nucleo familiare con relativa rideterminazione del corrispettivo economico,
- l'infortunio sul lavoro occorso ad uno o più componenti il nucleo familiare,
- l'aver dovuto sostenere ingenti spese sanitarie fiscalmente deducibili a carico di uno o più componenti il nucleo familiare.

Sono pertanto esclusi gli sfratti per:

1) morosità colpevole,

2) decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP),

3) occupazione abusiva.

### ***Determinazione del canone di locazione***

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

### ***Presentazione delle domande***

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere debitamente compilate, sottoscritte dal richiedente e corredate dalle dichiarazioni sotto richieste, utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti, ed in distribuzione gratuita presso gli Uffici del Comune di residenza (se compreso all'interno dell'elenco sopraccitato) ovvero sul sito del Comune di Sordevolo [www.comune.sordevolo.bi.it](http://www.comune.sordevolo.bi.it).

Le domande di partecipazione devono pervenire, corredate da apposita marca da bollo da € 16,00, presso il Comune di residenza (se compreso all'interno dell'elenco sopraccitato), nel periodo dal 30 novembre 2020 al 28 gennaio 2021 ovvero al Comune di Sordevolo in orario d'ufficio.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza dei termini sopra indicati.

E' fatto obbligo ai richiedenti di eleggere domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al bando, indicandolo nell'apposito spazio previsto nel modulo di domanda. L'eventuale cambiamento di domicilio deve essere comunicato entro 10 giorni al Comune di Sordevolo.

Le domande possono altresì pervenire mediante servizio postale con raccomandata A/R o via posta elettronica certificata [sordevolo@pec.ptbiellese.it](mailto:sordevolo@pec.ptbiellese.it) rispettando la data di scadenza.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine.

#### ***Documentazione***

Alla domanda di partecipazione al presente bando devono essere allegati i documenti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicati nella modulistica fornita dal Comune di Sordevolo.

La condizione di "invalidità" deve essere documentata con la copia del certificato d'invalidità.

La condizione abitativa di "sfratto esecutivo" deve essere documentata con la copia della sentenza di sfratto esecutivo.

Alla domanda, inoltre, deve essere allegata copia della carta d'identità del richiedente, in corso di validità e copia dell'attestazione ISEE in corso di validità.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono indicati nella modulistica fornita dal Comune, oltre allo schema di domanda.

Al fine di facilitare e accelerare l'istruttoria comunale è consentito, a comprova delle dichiarazioni rese sul modello di domanda, allegare ulteriore documentazione attestante quanto autocertificato. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 3/2010, ci si riserva di richiedere agli interessati ulteriori documenti, oltre a quelli già indicati nel modello di domanda, eventualmente occorrenti per comprovare le situazioni dichiarate nella domanda fissando un termine perentorio non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni a decorrere dalla richiesta.

#### ***Motivi di esclusione della domanda***

Saranno escluse le domande pervenute non corredate da:

- copia della carta d'identità in corso di validità;
- firma in calce alla domanda;
- marca da bollo da € 16.00;
- documentazione richiesta che non possa essere autocertificata, nonché tutte le istanze pervenute oltre il termine fissato dall'Amministrazione comunale per la scadenza.

Per le istanze, inviate a mezzo raccomandata con A/R, farà fede la data del timbro postale.

#### ***Procedura di verifica delle domande e formazione della graduatoria***

Il Comune provvederà alla raccolta delle domande alla verifica della loro regolarità e della sussistenza della documentazione.

Le domande corredate dalla documentazione acquisita saranno trasmesse, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel Bando di Concorso, alla Commissione istituita presso l'ATC Piemonte Nord che, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, formerà la graduatoria provvisoria.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del Bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale d'invalidità, che devono comunque essere inoltrate dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'ATC del Piemonte Nord in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria per mezzo del servizio postale.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria (per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione) gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione che provvede in merito entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

In sede di ricorso alla Commissione non sono valutabili dichiarazioni o documenti che il richiedente era tenuto a fornire al momento della presentazione della domanda.

Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non sia sostituita da una nuova graduatoria.

Sordevolo li, 23/11/2020

IL SINDACO  
F.to Alberto Monticone